

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), del D. Lgs. n. 460/97, delle norme del Codice civile in tema di associazioni, e delle norme generali dell'ordinamento giuridico, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "GRUPPO LAVORO RIFUGIATI" di seguito indicata anche come "Associazione".
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, la denominazione dell'Associazione diventerà "GRUPPO LAVORO RIFUGIATI ETS".
3. L'Associazione ha sede legale in via Dalmazia n.139, nel Comune di Bari. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bari non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione svolgerà la propria attività prevalentemente nel territorio della Regione Puglia.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione è laica, democratica, indipendente e apartitica e fonda la propria attività sui principi costituzionali di solidarietà e partecipazione sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana e civile e, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 460/97, opera nei seguenti settori:

- assistenza sociale;
- tutela dei diritti civili;
- sensibilizzazione sociale.

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- analizzare criticamente le politiche migratorie e le normative locali, nazionali ed internazionali relative all'immigrazione ed al diritto d'asilo, all'accoglienza e all'inserimento sociale e culturale di migranti, profughi e richiedenti asilo in Italia;
- favorire l'inserimento socio - culturale - lavorativo e promuovere la tutela anche giurisdizionale dei diritti dei migranti;
- realizzare nel territorio locale condizioni favorevoli all'accoglienza dei profughi e richiedenti asilo e per l'inserimento sociale dei rifugiati riconosciuti;
- promuovere la diffusione di informazioni e la sensibilizzazione delle comunità locali riguardo le tematiche concernenti l'immigrazione e le politiche migratorie, nonché l'analisi critica del flusso informativo;
- monitorare e valorizzare le risorse e i servizi già esistenti sul territorio, impegnandosi a stabilire un rapporto diretto e costante di collaborazione con i soggetti pubblici e privati che si occupano delle medesime tematiche;

- proseguire l'attività di coordinamento e di rete tra i soggetti che hanno collaborato alla pregressa attività dell'associazione.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti Attività di interesse generale, di cui al D. Lgs 117 del 2017 :

1. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, c.1 punto r);
2. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, c.1 punto u);
3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità (art. 5, c.1 punto w);
4. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (Art. 5, c.1 punto d del D. Lgs 117/2017).

Le attività di interesse generale potranno essere sviluppate attraverso le seguenti azioni:

- attivazione di servizi di orientamento, sostegno, assistenza legale ed informazione giuridico-amministrativa sulle normative locali, nazionali e internazionali che regolano l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato;
- promozione e realizzazione di progetti di prima e seconda accoglienza;
- avvio di progetti di inserimento sociale, culturale e lavorativo a favore di migranti, richiedenti asilo, profughi e rifugiati;
- attivazione di occasioni di informazione e sensibilizzazione sul territorio locale riguardo le tematiche concernenti il diritto dell'immigrazione e dell'asilo, rivolte alla comunità, agli operatori del settore, agli Enti Locali e alle Pubbliche Amministrazioni.
- ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore citato. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, godono di parità di trattamento all'interno dell'organizzazione sociale e possono essere eletti alle cariche associative.

I soci possono scegliere di prestare la propria attività a titolo volontario, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente

per fini di solidarietà. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e stipula apposita polizza assicurativa contro le malattie e gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari non possono svolgere alcuna attività lavorativa per l'associazione, neanche di carattere autonomo, né a titolo di collaborazione occasionale; per le spese effettivamente sostenute nell'esercizio della loro attività hanno diritto ad essere rimborsati, se tali spese sono state autorizzate dal Consiglio direttivo, nei limiti da questo stabiliti e a seguito di presentazione di documentazione giustificativa.

I soci volontari potranno ottenere il rimborso delle spese anche a seguito di presentazione di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nei limiti stabiliti in apposita delibera del Consiglio direttivo riguardante sia le attività che le tipologie di spese rimborsabili.

Ammissione

Può assumere la qualità di socio ogni singolo che condivida le finalità dell'Associazione e si impegni a realizzarle.

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio direttivo. In tale domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'associazione ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro dei soci.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. L'interessato può chiedere all'assemblea di pronunciarsi sul provvedimento di rigetto entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso. L'istanza deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, anche telematico; l'istanza è esaminata dall'Assemblea nella prima riunione utile convocata dopo la ricezione della stessa. All'interessato deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Diritti

I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

I soci:

- partecipano alle attività dell'associazione e hanno diritto di ricevere informazioni sulle stesse;
- partecipano alle assemblee con diritto di voto;
- eleggono gli organi sociali;

- approvano annualmente il bilancio;
- accedono alle cariche associative;
- hanno diritto di esaminare i libri sociali e di prendere visione tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. A tal fine effettuano richiesta al Consiglio direttivo, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, anche telematico. Il Consiglio direttivo deve consentire l'esercizio del diritto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Doveri

I soci sono tenuti a :

- osservare le norme dello Statuto ed attenersi alle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- partecipare alle attività sociali nel rispetto delle finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale;
- versare la quota sociale, che non è rimborsabile, trasferibile né rivalutabile;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini sociali.

Art.4 - ESCLUSIONE E RECESSO

La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso.

Il socio ha diritto di recedere in qualunque momento dall'associazione. La comunicazione di recesso è effettuata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, anche telematico

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea qualora:

- il loro comportamento sia contrario alle norme statutarie e alle finalità associative;
- non partecipino, senza giustificato motivo, alle attività sociali e siano inottemperanti agli obblighi assunti verso l'Associazione;
- utilizzino la denominazione sociale per scopi personali, di parte o comunque per finalità diverse da quelle civiche, di solidarietà e utilità sociale.

Prima di procedere all'esclusione, al socio vengono contestati per iscritto, dal Presidente, su proposta del Consiglio direttivo, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea a cui partecipa il socio stesso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 QUOTE SOCIALI

I soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annua minima di € 50,00.

L'assemblea delibera l'eventuale aggiornamento delle quote sociali.

I soci contribuiscono liberamente alle spese sostenute dall'Associazione regolarmente documentate

Art. 6 ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, da nominarsi nelle ipotesi previste all'art.30, comma 2 del d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- il revisore dei conti, da nominarsi nell'ipotesi prevista dall'art.31, comma 1 d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi, ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio non potrà ricevere più di tre deleghe, o cinque deleghe qualora l'associazione superi il numero di soci previsto dall'art. 24, comma 3 d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il socio impossibilitato ad essere presente all'assemblea, o che comunque ne faccia richiesta, può partecipare mediante collegamento telematico su piattaforma individuata dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può prevedere che l'assemblea si svolga mediante collegamento telematico in casi di necessità e urgenza o, comunque, su richiesta di almeno 1/10 dei soci.

Il socio può effettuare il voto mediante posta elettronica già comunicata al Consiglio direttivo, allegando alla mail una copia del documento di identità.

Qualora l'associazione raggiunga un numero di soci uguale o superiore a 500 si applica l'art. 24, commi 5 e 6 d.lgs. n.117/2017.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, in caso di necessità su richiesta del Consiglio direttivo e quando lo richieda almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea ordinaria determina gli indirizzi dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio, anche nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art.13 d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- elegge e revoca il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo e nomina i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti, ai sensi del presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli addebiti al socio resosi inadempiente nei confronti dell'associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla modifica dell'importo delle quote sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal socio più anziano presente. Le convocazioni per la seduta sono effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni prima della data della riunione, anche a mezzo posta elettronica ordinaria. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria sono validamente assunte con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, anche per delega, e le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti per le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto; per lo scioglimento, trasformazione, fusione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale le deliberazioni sono validamente assunte col voto di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di 3 membri, 2 dei quali eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Il Presidente ne fa parte di diritto.

I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo uscente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Nell'elezione dei membri del Consiglio direttivo ciascun socio ha diritto ad esprimere 1 preferenza. Il voto è segreto. Sono eletti Consiglieri coloro che nello scrutinio abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità è l'Assemblea a provvedere alla nomina.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo:

- verifica e garantisce l'attuazione delle decisioni e deliberazioni assunte in sede di Assemblea;
- promuove il dibattito politico e coordina l'attuazione del programma sociale;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e propone all'assemblea l'esclusione del socio;
- predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea, qualora l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro ai sensi dell'art.14 d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o altro importo maggiore o minore fissato dalla legge per l'obbligo di redazione di tale tipologia di bilancio;
- provvede alla gestione di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- compila e conserva i registri contabili;
- cura l'inventario dei beni sociali;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- cura la tenuta dei seguenti libri sociali dell'associazione:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ((art.17, c.1 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - e) i libri contabili previsti da specifiche norme.

Esercita le proprie funzioni collegialmente; definisce ed adotta le modalità di attuazione delle deliberazioni assembleari con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per gli atti necessari o urgenti inerenti all'ordinaria amministrazione, gli amministratori possono agire anche disgiuntamente, riservandosi nell'immediatezza di chiedere ratifica dei provvedimenti adottati al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dall'amministratore più anziano fra i presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ciascun amministratore.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal segretario che ne ha curato la verbalizzazione, vengono conservati secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Il conflitto di interessi dei componenti del Consiglio nei confronti dell'associazione è regolato dall'art. 2475 ter c.c.

La responsabilità dei componenti del Consiglio nei confronti dell'associazione è regolata dall'art.28 d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e ne ha la rappresentanza legale.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria fra i propri soci a maggioranza relativa e con voto segreto.

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci.

Il Presidente presiede e convoca altresì il Consiglio direttivo, fissandone l'ordine del giorno e provvedendo alla nomina di un segretario che curi la verbalizzazione.

Il Presidente ha la responsabilità di firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente può attribuire con delega scritta la rappresentanza dell'Associazione anche ad altro membro del Consiglio direttivo, limitatamente al compimento di singoli atti.

Art. 11 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'organo di controllo qualora si realizzino le condizioni previste dall'art. 30, comma 1 d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. La nomina avviene a seguito di votazione a maggioranza relativa. Il voto è segreto.

L'organo di controllo dura in carica 2 (due) anni; la nomina è rinnovabile con votazione assembleare. . Qualora persistano le condizioni contenute nell'art. 30, c.1 d.lgs. n. 117/2017, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di controllo.

L'organo di controllo è monocratico; la nomina deve avvenire fra le categorie previste dall'art. 30, comma 5 d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e sui principi di corretta amministrazione, sull'idoneità e sul funzionamento concreto dell'organizzazione amministrativa e contabile dell'associazione.

Emette pareri di legittimità, su richiesta dei soci, su atti, documenti e risoluzioni effettuati da altri organi sociali.

Valuta la denuncia effettuata da un socio in merito alla gestione dell'associazione e ne relaziona all'assemblea, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'associazione superi il limite previsto dall'art.29, comma 2 d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la denuncia all'organo di controllo deve essere effettuata almeno da 1/10 dei soci. L'organo di controllo avvierà le procedure di cui all'art.2408 c.c. per denunce effettuate da almeno 1/20 dei soci.

All'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2399 c.c., in quanto compatibili.

La responsabilità dell'organo di controllo nei confronti dell'associazione è regolata dall'art.28 d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 IL REVISORE DEI CONTI

L'associazione nomina un revisore legale dei conti qualora si realizzino le condizioni previste dall'art.31, comma 1 d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea per la medesima durata, con le medesime modalità e maggioranza dei voti previste nell'art.11 del presente Statuto per la nomina dell'organo di controllo.

La responsabilità del revisore legale dei conti nei confronti dell'associazione è regolata dall'art.28 d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- liberalità, donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni, da cessioni di beni e da erogazione di servizi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, il cui importo è determinato dall'Assemblea straordinaria.

L'associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o e riserve comunque denominate a soci lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo la distribuzione indiretta di utili è anche quella stabilita nell'art. 8 c.3 del D.Lgs 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, o comunque per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e mobili registrati ad essa appartenenti, dalle partecipazioni societarie, e dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Sono riservati i diritti sul nome, sul marchio e su qualunque altro segno distintivo dell'Associazione, ovvero di iniziative o eventi promossi dall'Associazione.

Art. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio finanziario è coincidente con l'anno solare.

L'associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs 117 del 2017, redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri. Il Consiglio direttivo predispone altresì una

relazione esplicativa dei documenti di bilancio e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nell'ipotesi di superamento dei limiti stabiliti dall'art. 13 c.1 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua stesura sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, così come previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio viene sottoposto dal Consiglio direttivo all'Assemblea, per l'approvazione entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale, e deve essere depositato presso la sede della Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 16 MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria, su richiesta di almeno 2 membri del Consiglio ovvero di 1/3 dei soci.

L'assemblea straordinaria finalizzata alle modifiche dello Statuto è costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci, anche per delega, e le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei 3/4 dei soci, su richiesta di almeno 3 membri del Consiglio di Amministrazione ovvero di 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria provvede altresì alla nomina di 1 o più liquidatori tra i soci, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operative nello stesso o in analoghi settori e che perseguono gli stessi scopi, previo parere positivo dell'Ufficio individuato nell'art. 45 Comma 1 del D.Lgs. 117/17.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO

Dezido Buz



IL PRESIDENTE

Elia Francesco